

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA



~~PROVINCIA DI SAVONA~~

COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO EDILIZIO



~~PROVINCIA DI SAVONA~~

~~PROVINCIA DI SAVONA~~

~~PROVINCIA DI SAVONA~~

~~PROVINCIA DI SAVONA~~

~~PROVINCIA DI SAVONA~~



STAB. LITO-TIPOGRAFICO DELLA CASA EDITRICE
DITTA R. NOCCIOLI DI EMPOLI
1929 - VII



R. PREFETTURA DI SAVONA

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO


PER I COMUNI

DELLA

PROVINCIA DI SAVONA

approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa

in data 25 Febbraio 1929 (VII)



STAB. LITO-TIPOGRAFICO DELLA CASA EDITRICE
DITTA R. NOCCIOLI DI EMPOLI
1929 : VII

ART. 1.^o

Zona

L'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è estesa a tutto il territorio Comunale.

ART. 2.^o

Denuncie

Chiunque intenda eseguire nelle zone stabilite dal precedente Art. 1.^o opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, comunque ubicati, siano muri prospicienti verso le Vie e Piazze pubbliche, siano aggiunte o modificazioni da compiersi in fabbricati e muri esistenti, o intenda introdurre varianti ad opere già denunziate, prima che ne siano iniziate le esecuzioni, deve farne denuncia al Podestà e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dall'Art. 3.^o

Per quelle opere non iniziate entro il termine di sei mesi dalla presentazione della denuncia e per quelle iniziate ma rimaste sospese per oltre sei mesi, prima che siano intraprese o riprese dovrà essere presentata nuova denuncia.

Non è prescritta la denuncia per i lavori di ordinaria manutenzione.

ART. 3.^o

Modalità per le denunce

Le denunce, redatte su carta semplice (1) e corredate dai relativi disegni devono contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliano intraprendere, notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi e le distribuzioni d'acqua condotta, le latrine, i pozzi ed i condotti neri, nonchè il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, il tutto secondo il disposto del Regolamento d'Igiene.

I disegni (2) devono essere su tela o su carta bianca, in fogli di superficie non maggiore di un metro quadrato piegati nelle dimensioni di metri 0.21×0.31 , in iscala metrica nel rapporto di 1 a 100 per l'insieme e di almeno 1 a 20 per i dettagli, salvo casi eccezionali.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, tutte le facciate, con l'indicazione dei posti stabiliti per il collocamento delle ditte e delle insegne: nonchè quelle interne, quando possano essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via;

(1) V. Circolare del Ministero delle Finanze 14 Dicembre 1923 n. 10670. Si richiede però che le denunce siano stese su fogli interi di carta resistente (uso bollo). Sono esclusi i mezzi fogli.

(2) I disegni sono esenti da bollo (V. Circolare del Ministero delle Finanze 14 - 12 1923 n. 10670) a condizione che negli stessi venga fatto constatare dell'uso esclusivo cui devono servire. La dicitura da adottarsi è la seguente: « Ad uso esclusivo del Comune di..... » a termine dell'Art. 3 del Regolamento Edilizio

una sezione trasversale fatta secondo la linea che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione: i dettagli ornamentali comprendenti una intera campata di fronte: e di una planimetria generale della località in scala metrica nel rapporto di almeno 1 a 2000, ove siano identificate le esistenti costruzioni e quelle da eseguirsi.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento e le altezze nette dei locali di ogni piano misurato di conformità alle disposizioni del Regolamento d'Igiene;

b) le altezze dei muri frontali e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;

c) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti, dei cortili e dei cavedi di compedio del progetto;

d) tutti quei dati che valgono a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti.

Il Podestà potrà anche richiedere che il progetto sia corredato da uno schizzo prospettico dei fabbricati contigui laterali con la indicazione delle altezze dei medesimi; di un saggio, in acquarello, dei colori che si intende dare alle facciate verso la strada, e di tutti quegli altri che si ritenesse necessario od opportuno conoscere.

Ove gli scarichi delle acque di qualsiasi natura si volessero effettuare in pubblici corsi d'acqua o nei canali comunali destinati per le acque piovane, la denuncia dovrà essere corredata di copia autentica dell'atto di corrispondente concessione.

Norme speciali per speciali edifici

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè ed altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini ecc., i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire o dell'industria che si intende di esercitarvi nonchè la indicazione esatta delle coerenze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi, ecc., e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente Regolamento, da quello d'Igiene, di Polizia Urbana, dal « Regolamento per disciplinare l'esercizio di opifici, di depositi, di rivendite e di trasporti di sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio », e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune.

Per i teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo, la denuncia dovrà essere accompagnata dalla prova di aver riportato le prescritte approvazioni delle Autorità competenti.

I progetti di opere di interesse storico o di pregio artistico contemplati dalle leggi sulla antichità e belle arti devono essere corredati del corrispondente nulla-osta da parte della Sovraintendenza sui monumenti, con l'impegno di osservare, nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute in *dette Leggi*.

Firme

Le denuncie ed i tipi devono portare la firma della persona per cui conto l'opera deve essere eseguita o del

rispettivo legale rappresentante; quella del progettista e quella del direttore delle opere.

Tutti i firmatari delle denunce devono indicarvi la loro residenza ed il loro domicilio, e in ogni caso devono indicare un recapito nel Comune per le comunicazioni del Podestà.

Il progettista ed il Direttore dei lavori dovranno essere ingegneri o architetti laureati ed autorizzati ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto a termini della legge 24 Giugno 1923 n. 1395 e relativo regolamento approvato con R. Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537; e in tutti i casi dovranno risultare regolarmente iscritti nell'albo professionale di una Provincia del Regno; oppure periti agrimensori limitatamente a quelle costruzioni che entrano nei limiti della loro competenza in base ai loro studi a norma delle vigenti Leggi, e secondo la Circolare 10 Ottobre 1913 n. 4052 del Ministero dei Lavori Pubblici.

I progetti da eseguire in tutto od in parte in conglomerato cementizio semplice od armato, a termini del R. D. L. 7 Giugno 1928 n. 1431 dovranno sempre essere firmati da un ingegnere od architetto laureato, come sopra iscritti in un albo professionale del Regno.

In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno il Podestà, udita la Commissione edilizia, potrà ordinare che i progetti siano firmati anche dall'impresario costruttore, il quale dovrà dimostrare la sua competenza e capacità tecnica ad eseguire i lavori intrapresi.

ART. 4.^o

Esame del progetto

Il Podestà prenderà in esame il progetto a mezzo dei suoi uffici, consultando se del caso la Commissione igienico-edilizia e le altre Commissioni od enti competenti, ed entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia potrà indicare all'interessato se ed in quali parti le opere progettate non possono eseguirsi perchè tali da produrre un deturpamento dell'aspetto dell'abitato o da violare disposizioni di Leggi e di Regolamenti.

Inizio dei lavori

Nessuno può intraprendere alcun lavoro se non trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia e sempre che il Podestà non abbia fatto osservazioni, eccetto che si tratti di provvedimenti richiesti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene che dovranno essere specificatamente indicate.

ART. 5.^o

Provvedimenti per le opere arbitrarie, contravvenzioni

Spetta al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, o per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare, ove occorra, dal Giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario, e salvi quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'Art. 153 della Legge Comunale e Pro-

vinciale 4 Febbraio 1915 n. 148, modificata col R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 2839.

I contravventori alle prescrizioni del presente Regolamento ed agli ordini e provvedimenti relativi dati dal Podestà sono puniti con le penalità di cui all'Art. 226 della Legge Comunale e Provinciale di cui al R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2839 e del R. D. L. 28 Febbraio 1928 n. 613.

Il contravventore è ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico. La oblazione è accettata dal Podestà per processo verbale, che ha lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Il Podestà ha facoltà di subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizionale che il contravventore elimini, in un termine da prefiggergli, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce, salvo, se del caso, l'applicazione dell'Art. 153 della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 n. 148 modificata col R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 2839.

Qualora il contravventore non adempia alla condizionale o il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Podestà può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'Art. 153 della Legge Comunale e Provinciale modificata con R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2839.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali sono trasmessi dal Podestà, per l'opportuno provvedimento, all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II

Commissione igienico-edilizia

ART. 6.^o

Costituzione della Commissione igienico-edilizia

La Commissione igienico-edilizia è composta dall'Ufficiale Sanitario e da cinque membri nominati dal Podestà dei quali uno almeno Ingegnere, ~~due altri tecnici (ingegneri o geometri o costruttori agronomi o veterinari per i Comuni rurali) ed altri due liberamente scelti in queste o in altre categorie~~

La Commissione sarà presieduta dal Podestà o da un suo delegato.

Durata in carica

I Commissari di nomina podestarile durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Incompatibilità

Non possono contemporaneamente far parte della commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

ART. 7.^o

Sua competenza

La Commissione dà parere:

- 1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico, che dal

lato statico, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione di suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato.

2) Sui piani regolatori edilizi e di ampliamento, nonché su qualsiasi particolare sistemazione progettata da privati.

3) Sull'interpretazione e sulle eventuali modificazioni del presente regolamento.

4) Sulla regolare esenzione tecnica, statica e estetica, dei lavori progettati: a tale riguardo il Podestà delegherà due membri tecnici della Commissione insieme all'Ufficiale Sanitario, per la ispezione e la sorveglianza sulle costruzioni in corso nel Comune.

ART. 8.^o

Sedute

La Commissione si riunisce ordinariamente due volte al mese in giorni fissi, e straordinariamente ogni volta che il Podestà lo creda opportuno. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri di cui un ingegnere.

Intervento di un funzionario dell'Ufficio tecnico

L'Ingegnere della sezione Edilizia, od in sua assenza un altro funzionario tecnico a ciò delegato dall'Ingegnere Capo, assiste quale Segretario alle adunanze della Commissione, riferisce sui progetti sottoposti al suo esame e

ne stende verbali che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario alle adunanze. In mancanza del tecnico municipale i verbali saranno tenuti dal Segretario Comunale.

ART. 9.^o

Relazione del parere della Commissione

Del parere della Commissione il Segretario riferirà sommariamente sull'incarto relativo alla denuncia presentata ed apporrà sul relativo progetto la dicitura: « Esaminato dalla Commissione igienico-edilizia nella seduta » indicando la data, con la vidimazione di un membro della Commissione stessa delegato dal Podestà.

ART. 10.^o

Astensione di singoli Commissari

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota verbale.

CAPITOLO III

Opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori

ART. 11.^o

Cautele contro danni e molestie

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati e muri esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose, e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.

Costruzione di assiti

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici, con un assito.

Occupazione del suolo pubblico

Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario deve prima ottenere licenza dall'amministrazione Comunale presentandone domanda con la indicazione della durata presumibile della occupazione, e accompagnandola con i disegni indicanti la località e l'estensione dell'occupazione stessa.

ART. 12.^o

Norme per la costruzione degli assiti

Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno metri 3.50 e con gli angoli imbiancati per tutta la loro altezza.

Segnali e lanterne

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di una lanterna a vetri rossi, che deve restare accesa, per cura ed a spese di chi fabbrica, dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna debbono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui essa è posta.

Affissione sugli assiti

Il Comune ha sempre facoltà di servirsi, senza corrispondere alcun compenso ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti verso le vie e spazi pubblici per il servizio delle affissioni, sia da esso esercitato direttamente sia a mezzo di altre ditte.

ART. 13.^o

Ponti di servizio

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad una altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di tre metri, e deve essere costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 14.^o

Norme per la loro costruzione

I ponti e le rampe di servizio debbono stabilirsi in guisa da garantire la incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali. Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno cm. 3.5 debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo e di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono i lavori deve avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2.50 e questo deve avere costantemente le tavole raddoppiate. I ponti e le rampe debbono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti *correnti*, dei quali l'inferiore dev'essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada debbono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

ART. 15.^o

Cautele da seguire nelle opere di demolizione

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone.

e in particolare scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. È vietato calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o per appositi condotti o mediante corde od altri mezzi precauzionali.

ART. 16.^o

Interruzioni dei lavori e obblighi relativi

Nel caso in cui il proprietario d'un edificio in costruzione sia costretto a interromperne l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costrutte ed a togliere eventuali sconci.

In caso di inadempienza il Podestà provvederà d'ufficio a termine dell'Art. 153 della Legge Comunale e Provinciale.

CAPITOLO IV

Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati

ART. 17.^o

Obblighi generali per la esecuzione delle opere edili.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, secondo le migliori norme dell'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

Obblighi particolari.

In particolare sono tassativamente prescritte le seguenti norme:

a) È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva compatta;

b) le fondazioni quando è possibile debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riparto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera;

d) nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare la muratura dovrà essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12

estesi a tutta la larghezza del muro, in modo che la distanza reciproca di tali corsi o faccie non sia superiore a metri 1.50;

e) i muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti;

f) nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano muniti di robuste catene;

g. i tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

h) le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25;

i) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro vengano adottati provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

l) Nelle strutture di cemento armato dovranno essere osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvate con R. Decreto 8 Giugno 1938 n. 1431 ed eventuali successive modificazioni;

m) in tutte le opere edilizie è obbligatoria l'osservanza delle norme per l'accettazione dei materiali ferrosi prescritte con D. M. 15 Luglio 1925, e delle norme per l'accettazione dei legnami fissate con D. M. 30 Dicem. 1912.

ART. 18.^o

Obblighi di manutenzione

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi della Parte e dell'archeologia.

ART. 19.^o

Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità

Nel caso che al Podestà pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la notizia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, e in caso di inadempienza, provvederà a termini di Legge.

CAPITOLO V.

Altezza delle case

ART. 20.^o

Altezza massima delle case, eccezioni

L'altezza delle case da eseguirsi, da ricostruire o da rialzare non può essere superiore ad una volta e mezza la larghezza delle vie, tronchi di via o spazi pubblici verso cui prospettano.

La larghezza delle vie sarà misurata fra il piede dello zoccolo delle fabbriche che vi fronteggiano per le vie a fronti parallele; per le altre la larghezza è determinata in base alla media dei singoli tronchi, salvo per quelle da aprirsi la cui larghezza è quella stabilita dal piano regolare o di ampliamento.

Qualunque sia la larghezza della strada si potrà raggiungere con le costruzioni i metri otto di altezza e non si potrà mai oltrepassare, sia verso le vie che verso i cortili od altri spazi privati, l'altezza di metri venti. Il numero dei piani superiori al pianterreno non potrà in ogni caso essere più di quattro compresi gli eventuali piani arretrati od alla « Mansard ».

La fronte verso i cortili od altri spazi non può avere altezza maggiore della fronte dello stesso fabbricato prospiciente la strada.

Le regole che limitano l'altezza delle case non si applicano agli edifici pubblici o destinati al culto, per i

quali il Podestà potrà permettere quella altezza che giudicherà conveniente in rapporto alla destinazione dell'edificio.

ART. 21.^o

Misurazione dell'altezza delle case

L'altezza delle case si misura sull'asse della facciata a partire dal marciapiede, e, in difetto, dal suolo della via o piazza quando le case sono costruite lungo le vie o piazze; altrimenti dal terreno naturale sino al ciglio esterno del cornicione di gronda, e, nel caso di tetti alla mansard, sino alla linea terminale superiore della parete inclinata.

ART. 22.^o

Altezze consentite agli edifici fronteggianti spazi pubblici di diversa larghezza

Quando un edificio debba essere eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze ecc.) di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte o la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo abbia la estensione di almeno otto metri, è consentito che l'altezza dell'edificio, determinata in ragione della via maggiore, continui anche nella fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più stretto, per una estensione però di non oltre una volta e mezzo l'estensione della fronte prospiciente lo spazio più largo, fino al limite massimo di 16 metri. Tale estensione, anche nel caso di un angolo con smusso o rac-

cordo, deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte dell'edificio verso lo spazio più largo.

ART. 23.^o

Costruzioni in arretrato

L'altezza massima degli edifici da costruirsi in arretrato rispetto alla linea stradale, sarà determinata aggiungendo alla larghezza della via quella della zona di arretramento, purchè la fronte dello edificio costruendo sia parallela al margine della strada. Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato, risultante da atto pubblico. Sui fianchi dell'edificio che, pel fatto dello arretramento rimanessero esposti alla pubblica vista, dovranno essere continuati lo stile architettonico, il cornicione di gronda e le principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico.

Il proprietario dell'edificio arretrato dovrà cingere il suo terreno verso strada con un parapetto dell'altezza non superiore ad un metro, coronato con pietra dura naturale o artificiale, e con sovrastante cancellata in metallo; il tutto dell'altezza non minore di m. 2.50.

Egli dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento.

CAPITOLO VI.

Opere esteriori ai fabbricati

ART. 24.°

Rispetto alle esigenze del decoro edile

Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi visibili da vie o spazi pubblici devono, con speciale riguardo al luogo in cui sorgono detti edifici, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, ecc che, oltre ad essere per sè stesse decorose e rispondenti alle esigenze estetiche, dovranno anche armonizzare con i materiali, con le tinte, decorazioni, ecc., degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale importanza artistica di questi.

ART. 25.°

**Limite di sporgenza
delle decorazioni, degli infissi e delle vetrine**

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere non possono sporgere sull'area stradale se non superiormente all'altezza di tre metri dal suolo, sempre che la sporgenza non oltrepassi 35 centimetri della linea di proprietà.

Le decorazioni e gli infissi di maggior sporgenza non potranno essere praticati ad altezza minore di 7 metri.

È però consentito che le vetrine, le bacheche e simili,

che importino occupazione di suolo pubblico, sporgano dal vivo del muro, sempre che la sporgenza non oltrepassi venti centimetri. Lo zoccolo dei fabbricati non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

È però in facoltà del Podestà di consentire speciali concessioni a deroga delle precedenti disposizioni per edifici pubblici o destinati al culto.

ART. 26.°

Vetrine, bacheche, insegne, emblemi, iscrizioni

È proibito di esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili, insegne od iscrizioni indicanti qualità di commercio, professione ecc., senza aver ottenuto il nulla osta dal Podestà il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno che dovrà essere firmato dal richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta od in tela, e quelle sporgenti più di dieci centimetri dai parapetti dei balconi cui fossero applicate.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto o nei posti prestabiliti nelle facciate stesse.

ART. 27.°

Zoccolo

Lo zoccolo, così delle case come dei muri di cinta, deve essere costituito da materiali resistenti e duri, ed avere un'altezza di almeno metri 0.60.

ART. 28.°

Balconi

I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi (bow-windows) prospicienti spazi pubblici non possono avere sporgenza maggiore di metri 1.20 dalla linea di proprietà e la loro altezza sul suolo misurata dal marciapiede stradale alla parte inferiore del lastrone e delle mensole, per quelli che ne sono provvisti, non può essere minore di metri 4.00. In ogni modo la sporgenza massima non potrà essere superiore ad un decimo della larghezza della strada. I balconi chiusi non possono avere una larghezza maggiore di metri 5.00 e debbono avere fra di loro e dagli edifici confinanti una distanza non minore di 12 metri.

Nelle vie larghe meno di 12 metri la costruzione dei balconi chiusi è vietata. È pure vietata la costruzione dei balconi sporgenti, salvo che nei fabbricati prospicienti la Via a Mare e la Piazza della Vittoria, osservate sempre le altezze di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 29.°

Latrine e condutture visibili da spazi pubblici

Non si possono costruire nè conservare latrine e condutture di latrine, di camini, di stufe e simili sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici, e neppure costruire latrine esterne nei cortili.

ART. 30.°

Canali di gronda e tubi pluviali

I cornicioni devono essere muniti di canali di materiali impermeabili per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa, nella parte inferiore sino all'altezza di almeno m. 3.60 dal suolo, non debbono sporgere dal muro.

ART. 31.^o

Intonaco e coloritura di muri

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici, nonchè le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere in tutta la loro superficie mantenuti in buono stato, costantemente puliti, e ad eccezione di quelli di costruzione laterizia diligentemente condotta a paramento visto con profilatura regolare ed a taglio, netto, e di quelli altri in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale di cui sono costrutti come sarebbero le costruzioni in marmo o in pietra da taglio, intonacati e colorati.

Nei coloramenti delle pareti delle fabbriche e dei muri visibili da spazi pubblici, nonchè degli anditi, sono vietate le tinte che possono offendere la vista od ingenerare oscurità, o deturpare l'aspetto dell'abitato.

Quando nelle fronti delle case, degli edifici e dei muri di uniforme architettura o formanti, in complesso, un solo corpo architettonico, esposte alla vista del pubblico, spettino essi ad uno o più proprietari, si abbiano ad eseguire ristori o colorimenti parziali, si dovranno fare in modo che non rompano l'unità e la armonia delle medesime.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbriche o dei muri di cinta non presentino un aspetto decoroso, il Podestà ordinerà una nuova coloritura fissando un congruo termine per l'esecuzione.

ART. 32.°

Dipinture figurative ed altri ornamenti

Non si possono eseguire sulla facciate delle case e su altri muri esposti alla vista dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere o restaurare quelli esistenti, senza aver prima presentato al Podestà i relativi disegni in triplice copia (occorrendo anche a colori) e ottenuto il nulla osta.

ART. 33.°

Serramenti

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno eccetto che aperture verso l'esterno siano richieste da ragioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruiti con cautela e arte ad eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprono all'esterno verso strada, ad una altezza minore di m. 2.20

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra, con ante trasportabili. Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tela o di altre consimili materie, ma di serramenti con vetri o cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiudimento delle finestre. Le imposte delle porte, di botteghe o di

qualsiasi altra apertura, e le persiane delle finestre e dei balconi dovranno essere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme per cadun caseggiato.

CAPITOLO VII

Disposizioni varie

ART. 34.º

Apposizioni di indicatori ed altri apparecchi

Al Podestà è riservato, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali, e specialmente:

a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri spazi simili;

b) le mensole, i ganci, i tubi, ecc., per la pubblica illuminazione quando non sia possibile provvedere altrimenti.

Gli indicatori delle vie non devono essere sottratti alla pubblica vista.

ART. 35.º

Obblighi relativi dei proprietari

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato alla quale sia apposto

uno degli apparecchi o indicatori di cui all'Art. precedente, dovrà darne avviso al Podestà il quale prescriverà nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

ART. 36.^o

Apertura di strade private

Quando uno o più proprietari intendono di avere una strada privata da lasciarsi aperta al pubblico transito od anche solo di iniziarne la costruzione, devono presentare al Podestà il relativo progetto, ottenere l'approvazione del Podestà e addivenire alla stipulazione, a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dall'Amministrazione Comunale e di provvedere allo scarico delle acque piovane.

Tali strade non dovranno più essere sottratte al passaggio pubblico. La loro larghezza non potrà essere minore di 12 metri, riducibili sino a 8 per strade fiancheggiate da zone di eguale larghezza sistemate a giardino, per cui la distanza tra le fronti del fabbricato sia almeno di m. 12.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette a tutte le disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

Spazi e strade private a fondo cieco

I cortili, gli spazi privati e le strade private a fondo cieco comunicanti con uno spazio pubblico, dovranno essere chiuse con muro o cancello, anche apribile.

Il Podestà avrà facoltà di applicare questa disposizione alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

Art. 37.^o

Chiusura di aree fabbricabili

È in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, a suo giudizio, decoroso.



COLUNE DI CERIALE

Copia di verbale di deliberazione relativa all'oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO."

Oggi venticinque Gennaio Millenovecentotrenta (anno VIII) il sottoscritto Avvocato OLIMPIO RAVINA, Podestà di questo Comune, assistito dal Segretario comunale signor Giuseppe Rossi.
In virtù delle facoltà conferitegli dall'art. 5 della Legge 4 febbraio 1926, n° 237;

Vedute le disposizioni del Testo Unico della Legge comunale e provinciale vigente e del Regolamento relativo;
Ha preso la seguente deliberazione:

Visto il suesposto regolamento edilizio per il Comune di Ceriale, compilato in conformità delle disposizioni e delle norme contenute nelle leggi e nelle circolari vigenti in materia;

L'APPROVA


in numero di 37 articoli.

Letto approvato venne sottoscritto.

IL PODESTA'

Il Segretario.

fto



fto

G. Rossi.

Copia conforme ad uso amministrativo.
Ceriale 26 Gennaio 1930-VIII.

Il Segretario.

G. Rossi.

La presente deliberazione venne pubblicata, col Regolamento Edilizio relativo, all'Albo Pretorio, per otto giorni consecutivi, e cioè dal 26 Gennaio a tutto il 12 Febbraio 1930-VIII, senza opposizioni e reclami.


Ceriale 3 Febbraio 1930-VIII.

Il Segretario.

V°-Ceriale 3 Febbraio 1930-VIII.

IL PODESTA'.

G. Rossi.



vedi pagina seguente
(voltare)

Copia di verbale di deliberazione relativa all'oggetto "CANCELLAZIONE
DAL REGOLAMENTO EDILIZIO DI PARTE DELL'ARTICOLO 17"

Oggi ventinove Marzo Milleenovecentotrenta (anno VIII) il sottoscritto Av-
vocato OLIMPIO RAVINA, Podestà di questo Comune, assistito dal Segretario
comunale signor Giuseppe Rossi.

In virtù delle facoltà conferitegli dall'art. 5 della Legge 4 febbraio
1926, n. 237;

Vedute le disposizioni del Testo Unico della Legge comunale e provin-
ciale vigente e del Regolamento relativo;

Ha preso la seguente deliberazione:

Vista la lettera della R. PREFETTURA in data 4 corrente, N° 2656, Div. 2/1,
colla quale si ritorna, senza provvedimento, il Regolamento Edilizio ap-
provato con deliberazione del 25 Gennaio u.s. invitando il Comune a ri-
formare completamente l'art. 17 del Regolamento stesso, il quale artico-
lo contiene disposizioni che creano ingerenze le quali esorbitano dal-
le competenze dell'Amministrazione Comunale;

D E L I B E R A

L'art. 17 del Regolamento Edilizio predetto viene ridotto al solo pri-
mo capoverso riflettente gli "OBBLIGHI GENERALI PER LA ESECUZIONE DEL-
LE OPERE EDILI" e viene di conseguenza cancellato da esso articolo tut-
to quanto è conteplato sotto il titolo "OBBLIGHI PARTICOLARI".
Letto approvato venne sottoscritto.

IL PODESTÀ

Il Segretario.

G. Rossi

Copia conforme ad uso amministrativo.

Ceriale 30 Marzo 1930-VIII.

Il Segretario

G. Rossi

La presente deliberazione venne pubblicata, col Regolamento
Edilizio relativo, all'Albo Pretorio, oggi giorno di Domeni-
ca, senza opposizioni e reclami.

Ceriale 30 Marzo 1930-VIII.

Il Segretario.

V°-Ceriale 30 Marzo 1930-VIII.

Il Podestà.

G. Rossi

Ravina